



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

Relativo alla tranche degli interventi edili insistenti sugli alloggi ERP sfitti e/o parti comuni.

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa per l'esecuzione degli interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via San Quirico, affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO Repertorio.....

CUP B34B170000300004 CIG

L'anno, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso,

TRA

Il COMUNE di GENOVA, nella propria veste di Stazione Appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da, nato a il, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n. in data

(inserire provvedimento di impegno della spesa, se contratti applicativi stipulati per annualità)

E

l'Impresa di seguito, per brevità, denominata, con sede in, via C.A.P.



COMUNE DI GENOVA

..... codice fiscale e ' numero di iscrizione al Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

di rappresentata dal Signor

..... nato a il e

domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di e

pertanto di legale rappresentante;

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'impreses)

- tale appaltatore....., compare nel presente atto in proprio e in

qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le

Imprese: , come sopra costituita per una quota di

..... con sede in , via C.A.P.

..... codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

..... numero in qualità di mandante per una quota di

.....;

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato

collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a

Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor Notaio in

....., in data , Repertorio n. , Raccolta n.

....., registrato all'Ufficio di Registro di in data

..... al n. - Serie , che, in copia su

supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto

cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato,

si allega sotto la lettera “___” perché ne formi parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI GENOVA

che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato è allegato all'accordo quadro sottoscritto in data rep..... a rogito

PREMETTONO

- che in data è stato stipulato, a rogito dott(repertorio.....) l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 di seguito "Codice sugli appalti" o "Codice", per la regolamentazione dell'affidamento degli interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via San Quirico. , con l'impresa, di cui ante;

- che l'Impresa ha offerto il ribasso percentuale del% (.....) che opererà sul prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria anno 2017 mantenendo fisso e invariato l'importo del presente contratto applicativo;

- che in data con determinazione dirigenziale n la Direzione ha approvato la documentazione progettuale esecutiva per gli interventi relativi ai seguenti alloggi e/o parti comuni

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro;

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto.

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula quanto segue tra le parti come sopra rappresentate.



COMUNE DI GENOVA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto l'esecuzione degli interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera/ Via San Quirico, per quanto concerne la trance come segue:

sarà specificato il numero di alloggi e gli edifici sui quali si andrà ad intervenire con il presente contratto applicativo e, in caso sia necessario il progetto a livello esecutivo, il provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva e gli elaborati a essa connessi

L'Impresa, avendo sottoscritto in data(prot.)
il verbale d'accertamento della libera disponibilità di aree e immobili, di cui all'articolo 31, comma 4 lettera e), del Codice, accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Previa sottoscrizione di appositi verbali d'accertamento della libera disponibilità degli alloggi che attestino il permanere delle condizioni di cui all'art. 31, comma 4 lettera e), seguiranno degli ordini di servizio, sino a completare la capienza economica del contratto.

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2- Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di



COMUNE DI GENOVA

cui al Codice sugli appalti, dalle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. in data (inserire provvedimento approvativo del CSA dell'accordo quadro) e della determinazione Dirigenziale della Direzione n. in data (inserire provvedimento approvativo della progettazione esecutiva ove necessaria degli specifici interventi affidati e dell'eventuale atto d'impegno qualora siano necessari nuovi prezzi) che qui s'intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che qui si allega sotto la lettera "A" affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3- Ammontare del contratto.

1. L'importo del presente contratto applicativo, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, riferito alla trance, ammonta a Euro (...../..) ed è fisso e invariato indipendentemente dalle variazioni di gara, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lettera eeee) del codice, per cui i prezzi unitari di cui ai prezziari editi dalla Regione Liguria, edizione 2017, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI



COMUNE DI GENOVA

Articolo 4- Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Le Parti concordano che i lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordine di servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati e iniziati entro 10 giorni dalla stipula dello stesso, con le modalità descritte agli articoli 9 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori riferiti alla presente tranche è fissato in (.....) giorni, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del primo verbale di consegna, sottoscritto successivamente al presente contratto, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati dall'Appaltatore oggetto dell'ultimo ordine di servizio relativo al presente contratto e comunque sino all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

Le Parti concordano che il processo verbale di consegna contiene gli elementi descritti all'articolo 10 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5- Penale per i ritardi.

1. La penale pecuniaria viene stabilita nella misura del 1 per mille dell'importo del presente contratto applicativo.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta



COMUNE DI GENOVA

attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell'anticipazione di cui al successivo comma 1 dell'art. 6 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

4. L'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente contratto, sarà progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.

Articolo 6- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) calcolato in base all'importo del presente contratto ossia pari a Euro (Euro)

Le Parti si sanno reciprocamente atto che, il fornitore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG (e di CUP, se previsto), il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

2. All'Impresa saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni solo relativamente agli alloggi ultimati dei quali siano altresì consegnate le certificazioni impiantistiche e/o ai lavori delle parti comuni ultimati, con le



COMUNE DI GENOVA

modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del Codice.

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto dell'art.4, comma 4, ed art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i seguenti termini:

- l'anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori;
- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;
- 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante l'affidatario. Ai sensi dell'art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, successivamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC a ogni scadenza dello stesso e lo utilizza per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle



COMUNE DI GENOVA

retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori compilerà lo stato finale con le modalità di cui all'art. 200 del Regolamento.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sarà rilasciato dal RUP all'esito positivo del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 comma 4 del codice.

Il pagamento della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, pari al residuo dell'ammontare del dovuto al netto degli stati di avanzamento lavori approvati e comprensiva delle ritenute, è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata ai sensi dell'art 103 comma 6 del Codice.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune,



COMUNE DI GENOVA

prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito al presente contratto applicativo è

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente all'Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca " - Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno - Codice Fiscale

Relativamente all'Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca " - Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno - Codice Fiscale

(in caso di impresa singola)

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.



COMUNE DI GENOVA

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca" - Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le/La persone/persona titolari/titolare o delegate/delegata a operare sul suddetto conto bancario sono/è il/la stesso - Codice Fiscale e il/la nata a il giorno - Codice Fiscale

segue sempre

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti



COMUNE DI GENOVA

dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 7 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi legali ed eventualmente quelli moratori, qualora il ritardo superi i 60 giorni.

Il saggio degli interessi di mora, stabilito ogni anno con Decreto Ministeriale, è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. Nel caso di subappalto con pagamento diretto gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore e ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Articolo 8- Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del codice, prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art. 205 del codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 9. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del



COMUNE DI GENOVA

Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal di cui
ante, (oppure): dal, nato a, il giorno,
in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del
Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente)

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico
avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le
eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto



COMUNE DI GENOVA

dall'articolo 106, comma 1 lettera a), del Codice.

**Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della stazione
appaltante.**

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del codice e in particolare con riferimento all'art. 11 dell'Accordo Quadro.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Impresa, come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il D.U.V.R.I., del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.



COMUNE DI GENOVA

ed i., predisposto dal in data, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e come prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, il D.U.V.R.I., il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria



COMUNE DI GENOVA

rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia - numero

, emessa in data, per l'importo di Euro (.....), e se nel

caso ridotta nella misura del% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del

Codice, riferito all'importo del presente appalto, avente validità fino al

..... e comunque fino alla data di emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di

ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di

proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata

per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione.

Art. 14 Garanzia fidejussoria a titolo di anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una

garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei

lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto

del corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 15 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore.....assume la responsabilità di danni arrecati a



COMUNE DI GENOVA

persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del codice, l'appaltatore *s'impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere* indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro (.....) (*inserire importo contrattuale*) e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Detta polizza *viene / è stata* emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.108 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16- Documenti che fanno parte del contratto.



COMUNE DI GENOVA

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ,in quanto vigente ed applicabile;
- il Capitolato Speciale d'Appalto, parte prima e seconda;
- gli elaborati grafici progettuali (se necessari);
- l'elenco degli interventi e relativa stima economica (se individuati);
- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali costituiti dal prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria anno 2017;
- i piani della sicurezza individuati all'art.11 del presente contratto;
- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria anno 2016.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama l'accordo quadro stipulato in data , a rogito, rep n.....

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Articolo 17. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato



COMUNE DI GENOVA

Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti, sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il/la Dirigente

.....

(documento sottoscritto digitalmente)

L'Appaltatore

.....

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.

